



Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

Publicato in albo informatico di Ateneo il 31.05.2023

D.R. n. 2516 del 30.05.2023

IL RETTORE

- Vista** la Legge n. 168 del 09.05.1989, *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- Richiamato** lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato** il *Regolamento generale di Ateneo*;
- Richiamato** il *Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*;
- Richiamato** il D.D.G. n. 3235 del 25.07.2022, modificato con DDG n. 5687 del 22.12.2022, *Atto di organizzazione amministrativa e tecnica*, in vigore dal 01.01.2023;
- Considerata** la delibera del consiglio di amministrazione in data 24.05.2023 con cui è stata approvata l'adozione del *Regolamento per la concessione di contributi straordinari per manifestazioni culturali e scientifiche*, a seguito del parere favorevole espresso dal senato accademico il 23.05.2023;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il *Regolamento per la concessione di contributi straordinari per manifestazioni culturali e scientifiche*, nella versione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo.

Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE

Prof. Federico Delfino
Firmato digitalmente



Università di Genova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Soggetti legittimati alla richiesta

Articolo 3 - Termini di presentazione delle richieste

Articolo 4 - Criteri per la concessione del contributo

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle richieste

Articolo 6 - Commissione istruttoria

Articolo 7 - Assegnazione del contributo

Articolo 8 - Rendicontazione

Articolo 9 - Norme finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari, vale a dire le somme di denaro erogate dall'Ateneo per manifestazioni di rilevante interesse culturale e/o scientifico, a carattere straordinario e non ricorrente, svolte nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ateneo e valutate dall'amministrazione di particolare rilievo e/o prestigio.

2. I contributi oggetto del presente regolamento sono assegnati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 e delle risorse destinate annualmente dal consiglio di amministrazione a tale finalità.

Articolo 2 - Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a richiedere il contributo i professori ed i ricercatori, anche a tempo determinato, che, nell'ambito della struttura di afferenza, stante il loro interesse culturale e scientifico per l'iniziativa, hanno assunto l'onere dell'organizzazione della stessa.

Articolo 3 - Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste devono essere presentate dal responsabile scientifico dell'iniziativa, utilizzando la specifica modulistica, entro i termini indicati dalla commissione di cui all'art. 6.
2. L'Ufficio competente verifica la correttezza della domanda sul piano amministrativo e può, eventualmente, richiedere delle modifiche al soggetto che ha presentato la domanda da effettuarsi improrogabilmente entro i quindici giorni successivi rispetto ai termini indicati dalla commissione di cui all'art. 6.

Articolo 4 - Criteri per la concessione del contributo

1. Sono concessi contributi esclusivamente in relazione alle manifestazioni la cui rilevanza e interesse culturale e/o scientifico siano documentati nelle delibere del dipartimento di afferenza del docente richiedente.
2. Il contributo dell'Ateneo non può superare un terzo del costo totale dell'iniziativa e comunque non può essere superiore a € 2.500,00.
3. Nella concessione del contributo è previsto che non può essere assegnato al medesimo richiedente più di un contributo all'anno. Un criterio di rotazione viene altresì applicato, su base annuale e in relazione ai dipartimenti di afferenza dei docenti beneficiari di finanziamento.
4. All'atto del suo insediamento la commissione di cui all'art. 6 determina altresì i criteri per stabilire un ordine di priorità nei casi in cui pervenissero più richieste rispetto al *budget* assegnato annualmente dal consiglio di amministrazione. Tali criteri possono essere modificati annualmente dalla commissione in base alla consistenza del fondo e al numero di richieste presentate nell'anno precedente.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle richieste

1. La richiesta di contributo per la manifestazione, sottoscritta dal responsabile scientifico dell'iniziativa e dal direttore del dipartimento a cui lo stesso afferisce, va indirizzata e trasmessa al rettore a mezzo posta elettronica e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) sede, che deve coincidere con le sedi, anche decentrate, dell'Ateneo, salvo motivate ragioni che devono comunque evidenziare il coinvolgimento diretto dell'Università degli Studi di Genova;
 - b) data;
 - c) responsabile scientifico;
 - d) indicazioni relative alle modalità di utilizzo dei fondi richiesti all'Ateneo.
2. Alla domanda devono inoltre essere allegati:
 - a) la delibera del consiglio di dipartimento di approvazione della realizzazione dell'iniziativa.
 - b) il bilancio previsionale dell'iniziativa con l'indicazione delle entrate e delle spese previste.

3. La delibera di cui al comma 2, lett. a), deve contenere:
- a) una breve descrizione dell'iniziativa da cui risulti la valenza culturale e/o scientifica della stessa e il suo carattere nazionale o internazionale;
 - b) la composizione del comitato scientifico;
 - c) eventuali altre informazioni ritenute rilevanti dal dipartimento.

Articolo 6 - Commissione istruttoria

1. Competente all'istruttoria dell'istanza è una apposita commissione costituita dal rettore, o suo delegato, nonché da due componenti nominati dal rettore stesso, per un triennio.
2. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal responsabile dell'ufficio competente, o da suo delegato.

Articolo 7 - Assegnazione del contributo

1. A seguito dell'esame istruttorio effettuato dalla commissione, l'assegnazione del contributo è disposta dal rettore. Il contributo è trasferito al dipartimento a cui afferisce il responsabile scientifico dell'iniziativa.

Articolo 8 - Rendicontazione

1. Entro il termine di sei mesi dall'effettuazione della manifestazione, il dipartimento trasmette all'ufficio competente la rendicontazione complessiva dell'iniziativa, con particolare riguardo all'uso del finanziamento erogato dall'Ateneo, sottoscritta dal responsabile scientifico e dal direttore di dipartimento.
2. La rendicontazione deve contenere una breve relazione sui risultati dell'iniziativa e una giustificazione analitica delle spese sostenute. Eventuali divergenze devono essere adeguatamente motivate. Qualora la motivazione non risultasse adeguata o in caso di mancata trasmissione della rendicontazione, il rettore può disporre il recupero parziale o totale delle risorse già trasferite al dipartimento.

Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai regolamenti di Ateneo.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.